

**Impugnazione proposta il 16 luglio 2014 da Desislava Kolarova avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, Kolarova/REA**

**(Causa T-533/14 P)**

(2014/C 351/14)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

*Controinteressata nel procedimento:* Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, sig.ra Desislava Kolarova contro Agenzia Esecutiva per la Ricerca, avente ad oggetto l'annullamento della decisione del PMO.1, notificata il 28 novembre 2012, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente del 20 luglio 2012, riguardante l'assimilazione di sua madre, sig.ra Anna Borisova PETROVA, al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto, per il periodo che va dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013;
- dichiarare ricevibile il ricorso del 17 settembre 2013 e accogliere le conclusioni della ricorrente formulate in primo grado;
- conseguentemente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- statuire sulle spese e condannare la REA e/o la Commissione al loro pagamento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione e su una limitazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») si sarebbe ritenuto a torto sufficientemente edotto dai documenti prodotti dalle parti e avrebbe di conseguenza erroneamente considerato che non occorre aprire la fase orale del procedimento.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe considerato, a torto, che l'argomento della ricorrente, secondo cui un accordo come l'accordo di servizio «non elimina la responsabilità del delegante», non tiene manifestamente conto del dettato dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 91 bis dello statuto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a un accesso effettivo a un tribunale.

---

**Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Murnauer Markenvertieb/UAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)**

**(Causa T-534/14)**

(2014/C 351/15)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Murnauer Markenvertieb GmbH (Egelsbach, Germania) (rappresentanti: F. Traub e H. Daniel, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bach Flower Remedies Ltd (Londra, Regno Unito)